

Aziende in crisi, la continuità vince sulla tutela dei crediti fiscali

Attualmente c'è un contrasto normativo fra l'articolo 88 e gli articoli 84 e 112 del Codice della crisi

Decreto correttivo

Le modifiche al Dlgs 14/2019 chiariscono che la priorità relativa è applicabile al Fisco

Il nodo era la possibilità di derogare al divieto di trattamento deteriore

Pagina a cura di
Giulio Andreani

Il decreto correttivo del Codice della crisi approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024 e ora all'esame delle commissioni parlamentari competenti, intende risolvere anche il rapporto problematico che, nel concordato preventivo in continuità aziendale, sussiste fra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.

Il conflitto normativo

Infatti, il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 88 del Codice della crisi stabiliscono, con riguardo al concordato preventivo, che tali crediti non possono ricevere un trattamento peggiore di quello riservato a crediti omogenei o di rango inferiore, prevedendo quindi un principio diverso dalla regola della priorità relativa di cui al comma 6 dell'articolo 84 e da quella prevista dall'articolo 112, comma 2 lettera b), in base al quale, ai fini della omologazione del concordato, i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevono un trattamento conforme a detta regola.

Ne consegue che nel caso in cui crediti privilegiati di grado superiore a quelli fiscali (o contributivi) debba-

no essere in tutto o in parte degradati per incapienza, il trattamento della quota chirografaria del creditore insoddisfatto a cui è offerto il soddisfacimento più elevato condiziona il trattamento di tutti gli altri crediti (necessariamente degradati); ciò a differenza delle disposizioni degli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2 lettera b), che invece impongono di attribuire ai crediti (anche fiscali) degradati un trattamento peggiore di quello riservato ai crediti privilegiati degradati di rango superiore.

Si consideri esemplificativamente il caso di crediti privilegiati di cui siano titolari Sace, Inps, l'agenzia delle Entrate (ritenute e Iva) e l'agenzia delle Dogane per dazi (articolo 2783-ter del Codice civile), tutti degradati al chirografo per incapienza:

- in base agli articoli 84 e 112 il loro trattamento dovrebbe essere graduato per la quota chirografaria (ad esempio: 16% per Sace, 14% per Inps, 12% per l'agenzia delle Entrate in relazione alle ritenute e, infine, 10% per l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane rispettivamente per iva e dazi);

- in base all'articolo 88, comma 1, ultimo periodo, il credito delle agenzie fiscali non potrebbe però ricevere un trattamento differenziato rispetto a quello attribuito a tutti gli altri crediti chirografari (ancorché per degrado), con la conseguenza che Sace, Inps e Fisco dovrebbero essere trattati nella medesima misura (ad esempio con un pagamento del 14% o del 13%).

Il conflitto fra le suddette norme potrebbe ritenersi superato attribuendo alle disposizioni dell'articolo 88 efficacia derogatoria di quelle previste dall'articolo 84 e dell'articolo 112 con riferimento al solo concordato in continuità aziendale. Tuttavia, l'incipit dell'articolo 88, comma 1 («Fermo restando») può essere inteso come un rinvio alle norme anche sostanziali del concordato in continuità aziendale e ciò consente di ritenere che il conflitto tra le suddette disposizioni debba essere risolto rendendo prevalenti

quelle che si rivelino in contrasto con l'articolo 88.

La modifica

Per risolvere questo conflitto, il decreto correttivo introduce nel comma 1 dell'articolo 88 una disposizione che, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell'articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.

A questa conclusione si poteva in effetti già pervenire sulla base delle norme vigenti, con la conseguenza che anche in base alle norme vigenti è possibile affermare quanto segue:

- nel concordato in continuità il disposto dell'articolo 84, comma 6, e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 112 prevale sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi stabilito dal comma 1 dell'articolo 88, relativamente ai crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio generale;

- la regola della priorità relativa dovrebbe essere in ogni caso limitata ai soli creditori che godono di privilegio generale mobiliare e, quindi, con riferimento ai debiti di impresa, ai crediti di lavoro (diversi da quelli di lavoro subordinato a termini dell'articolo 84, comma 7 del Codice della crisi) e a quelli contributivi e tributari, trovando essa applicazione soltanto nel concordato in continuità aziendale e in favore esclusivamente di quei crediti (di lavoro, contributivi e tributari) che nel concordato liquidatorio o nella liquidazione verrebbero equiparati ai creditori chirografari;

- l'ultimo periodo del predetto comma 1 trova invece applicazione per la quota degradata dei crediti contributivi e tributari assistiti da privilegio speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Formulazione che lascia spazio a dubbi

Il nuovo testo

Andrebbe però chiarita l'applicazione ai crediti degradati al chirografo

Per risolvere il conflitto fra l'articolo 88, comma 1, da un lato, e gli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2, lettera b), dall'altro lato, il decreto correttivo introduce nel comma 1 dell'articolo 88 una disposizione che, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell'articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriorato dei crediti tributari e contributivi.

Tuttavia, tale prevalenza è prevista solo con riguardo al divieto di

trattamento deteriorato di cui al secondo periodo dell'articolo 88, avente a oggetto i crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio, mentre un'analoga disposizione non è stata introdotta con riguardo al divieto concernente i crediti chirografari (ab origine e per degradazione) previsto dal terzo periodo del medesimo comma, tra i quali rientrano sia i crediti assistiti da privilegio generale il cui ammontare eccede il valore di liquidazione, sia i crediti assistiti da privilegio speciale che eccede il valore dei beni su cui tale privilegio insiste, sia i crediti chirografari ab origine.

Manca, quindi, una disposizione che affermi, nel terzo periodo del citato comma 1, la prevalenza della regola della priorità relativa con riguardo ai crediti privilegiati degradati al chirografo; escluderne l'applicazione avrebbe però ben poco

senso, poiché lo scopo della norma inserita nel suddetto secondo periodo non può che essere quello di stabilire che i crediti, inclusi quelli tributari e contributivi, assistiti da privilegio generale che non trovano capienza nell'attivo di liquidazione devono essere soddisfatti rispettando la regola della priorità relativa, anche se per far ciò è necessario derogare alla disposizione dell'articolo 88 che vieta il trattamento deteriorato dei crediti tributari e contributivi, in quanto contrastante con detta regola.

Non sarebbe stato forse superfluo scriverlo in modo più chiaro, ma non si comprende quale utilità possa avere il riferimento alla prevalenza dell'articolo 84, comma 6, contenuto nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 88, se non con riguardo ai crediti privilegiati che vengono degradati a causa dell'incapienza del valore di liquidazione,

atteso che, relativamente a quelli che non subiscono tale degrado essendo il valore di liquidazione capiente, la regola della priorità relativa non trova applicazione.

Il divieto di trattamento deteriorato dei crediti tributari e contributivi dovrebbe riguardare quindi (oltre che i crediti assistiti da privilegio speciale degradati e quelli chirografari ab origine) i crediti assistiti da privilegio rispetto ai quali il valore di liquidazione risulta capiente, mentre su di esso prevale il rispetto della regola della priorità relativa con riguardo a quelli con privilegio generale incapiente, operando per questi una sorta di ultrattività attenuata del privilegio.

Sarebbe utile che, su questa questione, si esprimessero le commissioni parlamentari competenti, cui il decreto è stato trasmesso per le osservazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cambia

1

LA SITUAZIONE ATTUALE

Le norme in contrasto

L'articolo 88 comma 1 del Codice della crisi stabilisce due principi.

1) se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, il suo soddisfacimento non può essere meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o una posizione giuridica omogenea (secondo periodo).

2) se il credito tributario e contributivo ha natura chirografaria, anche per

degradazione, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri chirografari o alla classe chirografaria a cui è riservato il trattamento più favorevole (ultimo periodo). Questi principi confliggono però con la regola della priorità relativa prevista dal comma 6 dell'articolo 84 e da quella prevista dall'articolo 112, comma 2 lettera b), in base al quale, ai fini della omologazione del concordato, i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevono un trattamento conforme a detta regola

2

LE MODIFICHE

Il decreto correttivo

Il decreto correttivo del Codice della crisi risolve il conflitto fra le disposizioni del Codice stabilendo la prevalenza della regola della priorità relativa sul divieto di trattamento deteriorato dei crediti tributari.

Il correttivo interviene modificando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 88. La nuova formulazione prevede infatti che, fermo restando per il concordato in continuità aziendale, il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, il

soddisfacimento del credito tributario o contributivo non può essere meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai crediti aventi rango inferiore o omogeneo. In altre parole, il correttivo, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell'articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriorato dei crediti tributari e contributivi. Letteralmente lo fa però solo relativamente ai crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio e non a quelli degradati al chirografo